



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 31

DEL 28/07/2016

**OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA. IL CONSIGLIO COMUNALE**

L'anno duemilasedici, il giorno ventotto del mese di Luglio, alle ore 19,00, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato, a norma di legge, in sessione ordinaria, in prima convocazione, in seduta pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica sono rispettivamente presenti ed assenti al momento della votazione:

**NARDI GIANPAOLO** – Sindaco - Presente

Consiglieri	Presenti	Assenti
FIorentini DARIO	X	
FORNARI PATRIZIA	X	
GASBARRI ALESSANDRO		X
ROSICARELLI MARIA	X	
D'ANNIBALE ALESSANDRO	X	
FERRACCI SERENA	X	
CENCI ROBERTO		X
PONZO MARIO	X	
FERRACCI ROBERTO	X	
RICOLLI GIULIANO	X	
TOTALE	Presenti n. 9	Assenti n. 2

Risulta che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede il Sindaco **Gianpaolo Nardi** e partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (articolo 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs.18.08.2000 n. 267) il Segretario Comunale, Dott.ssa Elena Fiori

Il Sindaco illustra la proposta iscritta all'ultimo punto dell'ordine del giorno, descrivendo i caratteri principali dell'approvando regolamento: l'individuazione della banca dati, del responsabile del trattamento dei dati personali e delle regole per il loro utilizzo. Prosegue precisando che la finalità dell'intervento è di controllare e vigilare sul territorio e che il sistema di video sorveglianza sarà supporto all'attività posta in essere dall'Ufficio di Polizia Municipale. Chiede chiarimenti il Consigliere di minoranza Ricolti sul posizionamento del server e dei ripetitori nonché su ulteriori aspetti tecnici del sistema.

Il Sindaco fornisce le risposte richieste, a questo punto constatato che sono esauriti gli interventi sull'argomento il Presidente invita a deliberare

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Considerato** che questo Comune intende avviare un progetto di videosorveglianza in alcune parti del territorio comunale, volto alla tutela del patrimonio comunale da atti di vandalismo, alla tutela ambientale, alla rilevazione delle condizioni del traffico urbano ed alla prevenzione di specifici reati in ambiti particolarmente sensibili e di competenza della Polizia Municipale (prevenzione e sicurezza);

**Dato atto che** le finalità che il Comune di Castel San Pietro Romano intende perseguire con il progetto di videosorveglianza sono quelle rispondenti alle funzioni istituzionali demandate all'ente, in particolare dal D.Lvo 18/08/2000 n.267, dal D.P.R. 24/07/1977 n.616, dalla L.07/03/1986 n.65 sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dallo Statuto e dai regolamenti comunali e secondo i limiti sanciti D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e disposizioni correlate.

### Visti:

- il Provvedimento Generale del Garante per la Protezione dei dati Personali in data 29 aprile 2004 in materia di videosorveglianza;
- la direttiva della presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della funzione pubblica - dell' 11/2/2005;

### Considerato che:

- si prevede l'installazione di n° 17 videocamere collegate ad un sistema digitale per l'archiviazione dei dati;
- il sistema di videosorveglianza in argomento verrà installato nell'edificio che ospita la sede comunale nel quale sarà allocato anche il posto di supervisione e controllo;

**Rilevato che** l'utilizzo di tali sistemi viene considerato trattamento di dati personali, consistente nella raccolta, conservazione e utilizzo delle immagini riprese dalle telecamere installate e che, pertanto, ai sensi del nuovo "codice in materia di protezione dei dati personali", approvato con D.Lgs n. 196/2003, deve essere oggetto di particolari garanzie e tutele;

**Considerato**, inoltre, che i trattamenti dei dati personali nell'ambito di una attività di videosorveglianza devono essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti previsti dal citato codice in materia di protezione dei dati personali, nonché i provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;

**Ritenuto** altresì opportuno e necessario procedere all'adozione di un provvedimento che disciplini complessivamente l'utilizzo delle apparecchiature audiovisive per garantire l'accertamento degli illeciti, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità ed alla protezione dei dati personali;

**Tenuto conto** che l'uso di sistemi di videosorveglianza trova legittimazione nella Direttiva 11 Febbraio 2005 e nel Provvedimento Garante della Privacy 29 Aprile 2004, trattandosi di strumenti che concorrono alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana;

**Visto** lo schema di regolamento composto di n. 21 articoli ed un allegato, che si allegano al presente deliberato per costituirvi parte integrante e sostanziale;

**Dato atto** che l'impianto di videosorveglianza comunale che si intende realizzare risponde ai richiesti principi di: - liceità, in quanto finalizzato allo svolgimento di funzioni istituzionali (sicurezza, viabilità e tutela del patrimonio comunale); - necessità, in quanto è escluso ogni uso superfluo dell'impianto ed è prevista la cancellazione periodica dei dati registrati; - proporzionalità, in quanto non è prevista la rilevazione di dati in aree che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza; - finalità, in quanto gli scopi perseguiti sono determinati, espliciti e legittimi.

**Visto** lo schema di regolamento proposto per l'adozione;

**Ritenuto** di adottare provvedimenti in merito;

**Richiamato** lo statuto comunale;

Preso atto del parere preventivo favorevole del Responsabile del Servizio ai sensi Artt. 49 del DLgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

Con votazione palese espressa nelle forme di legge, avente il seguente esito:

Presenti: n. 9;

Votanti: n. 9;

Astenuti: n. 0;

Favorevoli: n. 9;

Contrari: n. 0

### **DELIBERA**

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;
2. di adottare il regolamento per la videosorveglianza, composto da n. 22 articoli e n. 1 allegati, nel testo che viene allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione palese espressa nelle forme di legge, avente il seguente esito:

Presenti: n. 9;

Votanti: n. 9;

Astenuti: n. 0;

Favorevoli: n. 9;

Contrari: n. 0

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

---

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

---


*SEDUTA DEL 28/07/2016 - ORE 18,30 - NUMERO 34*

---

**OGGETTO: ADOZIONE REGOLAMENTO VIDEOSORVEGLIANZA.**

Il Responsabile del Servizio, per quanto concerne la regolarità Tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere FAVOREVOLE.

Castel San Pietro Romano, lì 25.07.2016



**Il Responsabile del Servizio**  
**Arch. Fabio Gambini**

**COMUNE DI CASTEL  
SAN PIETRO ROMANO**  
*(Provincia di Roma)*

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA  
VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE  
DI CASTEL SAN PIETRO ROMANO**

**CAPO I**

**PRINCIPI GENERALI**

Articolo 1 - Oggetto Articolo

2 - Definizioni Articolo 3 -

Finalità

Articolo 4 - Trattamento dei dati personali

**CAPO II**

**OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL  
TRATTAMENTO** Articolo

5 - Notificazione Articolo 6 -

Responsabile

Articolo 7 - Persone autorizzate ad accedere  
alla sala di controllo

Articolo 8 - Nomina degli incaricati alla  
gestione dell'impianto di videosorveglianza Articolo 9

- Accesso ai sistemi e parola chiave

**CAPO III**

**TRATTAMENTO DEI DATI  
PERSONALI**

Sezione I Raccolta e requisiti dei dati  
personali

Articolo 10 - Modalità di raccolta e requisiti  
dei dati personali

Articolo 11 - Obbligo degli operatori

Articolo 12 - Informazioni rese al momento della  
raccolta

Sezione II Diritti dell'interessato nel  
trattamento dei dati

Articolo 13 - Diritti dell'interessato

Sezione III Sicurezza nel trattamento dei dati,  
limiti alla utilizzabilità dei dati  
e risarcimento dei danni

Articolo 14 - Sicurezza dei dati

Articolo 15 - Cessazione del trattamento dei  
dati

Articolo 16 - Limiti alla utilizzazione di dati  
personali

Articolo 17 - Danni cagionati per effetto del  
trattamento di dati personali

Sezione IV- Comunicazione e diffusione dei dati

Articolo 18 - Comunicazione

**CAPO IV**

**TUTELA AMMINISTRATIVA E  
GIURISDIZIONALE**

Articolo 19 - Tutela

**CAPO V – MODIFICHE**

Articolo 20 - Modifiche regolamentari.

**CAPO V - NORME FINALI**

Articolo 21 - Pubblicità del Regolamento

**CAPO I PRINCIPI  
GENERALI**

**Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento.**

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali realizzato mediante gli impianti di videosorveglianza attivati nel territorio del Comune di Castel San Pietro Romano.
2. Per tutto quanto non è disciplinato con il presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali”* e al Provvedimento Garante Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

**ART. 2 – Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) **“banca di dati”**, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano i soggetti ed i veicoli che transitano nell’area interessata;
- b) **“trattamento”**, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) **“dato personale”**, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d) **“titolare”**, il Comune di Castel San Pietro Romano, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) **“responsabile”**, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) **“incaricati”**, le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) **“interessato”**, la persona fisica, la persona giuridica, l’Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) **“comunicazione”**, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) **“diffusione”**, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti in determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) **“dato anonimo”**, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) **“blocco”**, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

### Articolo 3

#### Finalità

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale, gestito dal Comune di Castel San Pietro Romano - Comando di Polizia Municipale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale;
2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento;
3. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Inoltre come ricorda il Garante, nel fornire nuove istruzioni sull'utilizzo della videosorveglianza in materia di rifiuti, l'Autorità ha profondamente modificato nel Provvedimento dell'8 aprile 2010, il capitolo relativo al contrasto all'abbandono di immondizia, fenomeno che crea degrado urbano, e di conseguenza insicurezza reale e percepita, su tutto il territorio, per il quale vengono richiesti dai cittadini sempre maggiori interventi da parte dei sindaci e delle Amministrazioni Comunali.

In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza risulta lecito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689)<sup>1</sup>

### Articolo 4

#### Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Castel San Pietro Romano, in particolare dal D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal D. Lgs. 31 marzo 1998, n.112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale, nonché dal D.M. 5 agosto 2008 "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione", dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, recante "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica", convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, D.L. 23 febbraio 2009, n.11, convertito in legge 23 aprile 2009, n.38, recante "Misure Urgenti in materia di pubblica sicurezza e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali.
3. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Municipale costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale.

1

<sup>1</sup> Art. 13 comma 1, Legge nr. 689/1981" Atti di accertamento – Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.

4. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
- a) alla tutela di coloro che più necessitano di attenzione, quali i bambini, i giovani, i diversamente abili e gli anziani garantendo loro un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate;
  - b) a prevenire e reprimere i reati, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini. Rendere il territorio meno aggredibile da fattispecie criminose che rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo economico, alla civile convivenza, alla qualità e produttività del lavoro e all'attrattività dei territori.
  - c) a tutelare i beni di proprietà o in gestione del Comune e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
  - d) al controllo di determinate aree;
  - e) al monitoraggio del traffico;
5. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i veicoli che transiteranno nell'area.
6. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e nell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti del Comune, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
7. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica
8. I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'accertamento di violazioni al Codice della Strada.
9. Gli edifici od aree su cui attivare un impianto di videosorveglianza sono individuati dalla Giunta Comunale.

## **CAPO II OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO Articolo 5**

### **Notificazione**

1. Il Comune di Castel San Pietro Romano nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.



## **Articolo 6** **Responsabili**

1. Il Comandante della Polizia Municipale in servizio, o altra persona nominata dal Sindaco, domiciliati in ragione delle funzioni svolte in Castel San Pietro Romano presso il Comando della Polizia Municipale, è individuato/a, previa nomina da effettuare con apposito decreto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'articolo 2, lett.e). E' consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato, previa approvazione del Sindaco.
2. Il responsabile deve rispettare quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalle leggi vigenti, ivi incluso il profilo della sicurezza e dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. Il responsabile custodisce le chiavi degli armadi per la eventuale conservazione dei supporti informatici/digitali, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

## **Articolo 7** **Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo**

1. L'accesso ai locali ove si trovano le strumentazioni di controllo è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio presso la Polizia Municipale autorizzato dal Comandante e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi articoli.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle indicate al comma 1 devono essere autorizzati dal Comandante della Polizia Municipale.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
4. Il Responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
5. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso

## **Articolo 8**

### **Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza**

1. Il responsabile designa e nomina gli incaricati in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito del personale in servizio presso la Polizia Municipale.
2. Gli incaricati sono nominati tra gli operatori che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli organi di Polizia Municipale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati sono affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati sono istruiti al corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa vigente e sul presente regolamento. Nell'ambito degli incaricati, verranno designati, con l'atto di nomina, i soggetti cui è affidata la custodia e conservazione delle password e delle chiavi di accesso agli armadi per la conservazione dei supporti informatici/digitali.

## **Articolo 9**

### **Accesso ai sistemi e parole chiave**

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile ed agli incaricati come indicato negli articoli precedenti
2. Gli incaricati sono dotati di propria password di accesso al sistema.

## **CAPO III TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Sezione I RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI Articolo 10 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 4 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
  - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente articolo 4, comma 4, lett. e), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto installate sul territorio comunale.
3. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa sono raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso la sala controllo del Centro Elaborazione Dati. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su un supporto magnetico.  
L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore ai sette giorni successivi alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriori conservazioni, presso la sala di controllo. Nel caso di festività o chiusura degli uffici il termine è prorogato alla riapertura degli uffici. Nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria il termine massimo di conservazione delle immagini è prorogato di ulteriori sette giorni. In relazione alle capacità di immagazzinamento delle immagini dei videoregistratori, le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle registrate, in tempo inferiore a quello citato.

#### **Articolo 11** **Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati nel presente regolamento.
2. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4 comma 4.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

#### **Articolo 12** **Informazioni rese al momento della raccolta**

1. Il Comune di Castel San Pietro Romano, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Comune di Castel San Pietro Romano -  
Area videosorvegliata" (vedi allegato).

2. Il Comune di Castel San Pietro Romano si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

## Sezione II DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

### Articolo 13

#### Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
- a. di ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
  - b. di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
  - c. di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 90 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
    - 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
    - 2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
  - d. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
2. Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata,                      telefax                      o                      posta                      elettronica.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **Sezione III SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI Articolo 14**

#### **Sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 10, comma 3.
2. L'utilizzo dei sistemi di registrazione e dell'hardware dedicato impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

#### **Articolo 15**

##### **Cessazione del trattamento dei dati**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
  - a) distrutti;
  - b) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

#### **Articolo 16**

##### **Limiti alla utilizzabilità di dati personali**

1. La materia è disciplinata dall'articolo 14 del codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

#### **Articolo 17**

##### **Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'articolo 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e o integrazioni.

### **Sezione IV COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI Articolo 18**

#### **Comunicazione**

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Castel San Pietro Romano a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva, previa documentata richiesta scritta da inoltrare al Sindaco, la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

#### **CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE Articolo 19**

##### **Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli articoli 100 e seguenti del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196.
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli articolo 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente articolo 6.

#### **CAPO V MODIFICHE**

##### **Articolo 20**

##### **Modifiche regolamentari**

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di modificazioni normative in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale si intendono automaticamente recepiti.

#### **CAPO V NORME FINALI**

##### **Articolo 21**

##### **Pubblicità del Regolamento**

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della L. 07/0/90 n° 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito Internet del Comune e trasmessa al responsabile della Sicurezza, e ai responsabili degli uffici Comunali.

ALLEGATO – Modello semplificato di informativa





**AREA  
VIDEOSORVEGLIATA**


La registrazione è effettuata da ..... per fini di .....

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)

Del che si è redatto il presente verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO  
Dott. Gianpaolo Nardi  




IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Elena Fiori  


CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Publicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune in data 11 AGO 2016 per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Castel San Pietro Romano, li 11 AGO 2016



IL MESSO COMUNALE  
Pietro Guglielmini  



Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio il giorno \_\_\_\_\_, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Castel San Pietro Romano, li 11 AGO 2016




IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Elena Fiori  


CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  
(art.133 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

La presente deliberazione è esecutiva in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

Castel San Pietro Romano, li 28/07/2016



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Elena Fiori  
